

TI_GERICHTE 15.2020.50 vom 16. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.50

FR: TI_GERICHTE 15.2020.50 du 16 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2020.50 del 16 luglio 2020

Volltext

Incarto n.15.2020.50

Lugano

16 luglio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull'istanza di annullamento di precetto esecutivo (recte: ricorso) presentata il 29 aprile 2020 da

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 27 aprile 2020 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti della ricorrente da

avv.PI 1

(patrocinato dall' _____ PA 1, _____)

3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette inoltre di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l'esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all'ufficio d'esecuzione né all'autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l'esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l'istituto dell'esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l'escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precisata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L'ufficio d'esecuzione non può e non deve sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in

casi ■del tutto eccezionali■, senza facoltà d■indagare sull■origine del credito (DTF115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell■escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l■escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85ae 86 LEF; azione di accertamento dell■inesistenza di un credito: DTF125 III 149 ss.), l■abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l■incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell■opposizione né l■accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell■escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all■ufficio d■esecuzione o all■escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l■avvio di un■esecuzione che contraddice le aspettative che l■escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall■escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l■uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BISchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

3.2 L■ufficio d■esecuzione è competente per accertare d■ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all■autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell■abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c consid. 3.2).

■ ;
■ .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d■appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell■ambito di un■esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all■art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.